

Uilcem News



Lavoro e sicurezza: provvedimenti di Sospensione dell'attività imprenditoriale

Il 10 novembre 2009, il Ministero del Lavoro, ha emanato la circolare n. 33, volta a spiegare come va interpretato ed applicato il Testo Unico sulla sicurezza, in seguito alle modifiche apportate dall'art.11 del D.Lgs. 106/2009¹.

Questa circolare diventa l'unico riferimento da considerare in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale, pertanto sono da considerarsi superate le precedenti circolari o lettere circolari² che restano valide solo per quanto riguarda i provvedimenti avviati fino al 19 agosto 2009.

Il provvedimento di sospensione è finalizzato a *“far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”* e a *“contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e Irregolare”*; sono infatti previste sanzioni in seguito al riscontro dell' *“impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria”* e *“in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”*.

La prima sostanziale modifica riguarda il potere di sospensione, che ora non è più affidato direttamente agli ispettori, bensì agli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle AA.SS.LL. i quali esercitano tale potere attraverso il proprio personale ispettivo; la responsabilità del provvedimento quindi non dipende più dai funzionari che applicano la sospensione, bensì all'Ufficio da cui dipendono tali funzionari.

Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro può rilevare eventuali inadempienze nel rispetto delle proprie competenze, che devono rientrare in determinati ambiti, quali: *“le attività relative al settore delle costruzioni edilizie o di genio civile”*; *“lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei”*; *“ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati”*.

Il personale ispettivo delle AA.SS.LL. invece, in virtù delle proprie competenze generali in materia di salute e sicurezza, può adottare provvedimenti di sospensione in ogni ambito o settore merceologico.

L'attuazione del provvedimento di sospensione risulta avere un carattere in parte discrezionale, infatti è previsto che *“gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione”*, e nella norma è bene che il provvedimento venga adottato ogni volta che ve ne siano accertati i presupposti, fatte salve eccezioni particolari che suggeriscano l'opportunità di non adottarlo.

In materia di sicurezza si può infatti decidere di non intervenire quando la sospensione delle attività possa determinare un pericolo maggiore per gli stessi lavoratori o per terze persone (es. scavi aperti in strade di grande traffico, necessità di ultimare lavori di rimozione di materiali, nocivi, ecc.).

Per quanto riguarda il lavoro in nero, si ritiene opportuno non adottare provvedimenti di sospensione nei casi in cui tali provvedimenti possano arrecare grave danno a impianti, attrezzature o beni (es. nelle attività a ciclo continuo o nella raccolta di frutti giunti a maturazione).

Un altro limite riguardante provvedimenti di sospensione nei casi di lavoro in nero, è posto dall'art.11 bis, in cui viene esplicitato che tali provvedimenti non possono essere approvati nei casi in cui il lavoratore in

¹ Entrato in vigore il 20 agosto 2009

² Circ. n. 29/2006; lett. Circ. 22 agosto 2007; circ. n. 24/2007; circ. n. 30/2008

nero sia l'unico occupato³ dall'impresa, in questo caso il lavoratore sarà comunque allontanato fino a che il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarne la posizione.

Presupposti per l'attuazione del provvedimento

Per quanto riguarda l'impiego di lavoratori "in nero"⁴, si provvede alla sospensione dell'attività nel caso in cui si riscontri "l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro".

Al fine di avere direttive uniformi, prescindendo dalla tipologia di impiego del lavoratore nell'impresa, si considera irregolare ogni lavoratore rispetto cui non sia stata effettuata comunicazione ai Centri per l'impiego o non siano stati rispettati gli adempimenti verso gli Enti competenti; e tutti i soggetti che rientrano nella nozione di cui all'art.2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008⁵, rispetto ai quali non si sia provveduto a formalizzare il rapporto di lavoro.

La percentuale del 20% va calcolata sul totale dei lavoratori presenti sul luogo al momento dell'ispezione (comprendendo quindi i lavoratori regolari e quelli "in nero").

Per quanto riguarda la sospensione in caso di "gravi e reiterate violazioni"⁶ in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", il D.Lgs. 106/2009 stabilisce che "si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole".

Per tanto possono essere causa di sospensione la presenza di almeno due violazioni⁷ (anche contestuali) con prescrizione obbligatoria ottemperata o con sentenza definitiva nei cinque anni successivi alla prima violazione accertata.

Nel caso di sospensione in presenza di prescrizione obbligatoria, sarà comunque possibile continuare l'attività per il tempo strettamente necessario alla eliminazione delle irregolarità accertate e in adempimento alla prescrizione stessa, in tale caso sarà il personale ispettivo ad esplicitare le cautele da adottare per il ripristino delle misure di sicurezza.

³ Per "lavoratore occupato" si intende qualsiasi prestatore di lavoro anche autonomo, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata.

⁴ Per "lavoratore in nero" si intende quel "lavoratore sconosciuto alla P.A", impiegato quindi senza averne dato comunicazione al Centro per l'impiego o ad altri Enti come richiesto dalle specifiche tipologie contrattuali.

⁵ "(...)il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

⁶ Le violazioni da considerare come presupposto al provvedimento di sospensione sono quelle indicate nell'Allegato 1 al D.Lgs. 81/2008

⁷ Si ricorda che le violazioni da prendere in considerazione sono solo quelle avvenute dopo il 20 agosto 2009, data in cui è entrato in vigore il D.Lgs. n.81/2009.

Il provvedimento di sospensione può considerarsi anche soltanto *“in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”*, pertanto i suoi effetti possono ricadere anche solo sulla singola unità produttiva o sulle attività svolte in un singolo cantiere.

Da un punto di vista temporale, nel caso di sospensione in presenza di lavoratori irregolari, *“gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo⁸ ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.*

L’adozione del provvedimento di sospensione, può avvenire anche in seguito a *“segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze”*, in tale occasione il provvedimento può essere attuato senza ulteriori verifiche purchè non siano trascorsi sette giorni dall’accertamento e vengano specificati tutti i presupposti per l’adozione del provvedimento (compresi il numero e le generalità dei lavoratori in nero e di quelli presenti sul luogo al momento dell’ispezione).

È prevista la possibilità di revoca del provvedimento di sospensione, che deve essere effettuata dall’organo di vigilanza che lo ha adottato, anche se con personale diverso da quello che ha emanato il provvedimento.

Condizioni per ottenere la revoca del provvedimento sono:

- *la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;*
- *l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi delle gravi e reiterate violazioni nella disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;*
- *il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500⁹ euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.*

Nei casi in cui l’impresa interessata dal provvedimento di sospensione sia anche soggetta a provvedimenti penali, si ritiene che il provvedimento non debba essere adottato se gli ambiti applicativi coincidano.

Può invece essere adottato nella misura in cui il provvedimento penale riguardi una sola parte dell’impresa e la sospensione si riferisca all’intera attività.

Nel caso di inottemperanza all’ordine di sospensione è stabilito che *“Il datore di lavoro (...) è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”*; quindi nel caso di impiego di lavoratori *“in nero”¹⁰* l’attività imprenditoriale sarà sospesa fino all’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati e al pagamento dell’ammenda prevista.

Nel caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo è invece tenuto ad informare esclusivamente l’A.G.

È prevista la possibilità di fare ricorso nei confronti del provvedimento di sospensione, in tal senso il nuovo decreto legge lascia inalterata la formula precedente, pertanto *“ e’ ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.”*

⁸ Il giorno lavorativo successivo, va inteso come il giorno di apertura dell’Ufficio che ha emanato il provvedimento.

⁹ Queste somme, se legate a provvedimenti emanati dal Ministero del Lavoro, andranno a incrementare il Fondo per l’occupazione e saranno destinate al finanziamento di interventi per il contrasto del lavoro sommerso ed irregolare.

¹⁰ Questo caso può rientrare nell’ambito applicativo della prescrizione obbligatoria di cui all’art.301 del T.U. sicurezza

In questo modo non vengono esplicitati i motivi per cui è possibile fare ricorso lasciando la possibilità di appellarsi sia a vizi di merito che di legittimità; inoltre è prevista una forma di “silenzio incidente”, che prevede che il mancato pronunciamento delle autorità competenti entro 15 giorni dalla notifica di ricorso faccia perdere l’efficacia del provvedimento di sospensione.

Provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA.

È previsto che “l’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche”

In tal senso va tenuto conto che il provvedimento di interdizione dalla contrattazione con le PP.AA. è strettamente collegato alla durata del provvedimento di sospensione, per cui nel caso in cui il provvedimento avesse durata pari a zero¹¹, il provvedimento interdittivo sarebbe nullo.

Rosa Occhipinti



¹¹ Nel caso in cui il provvedimento ad esempio rientri nella situazione definita dal comma 11 bis dell’art.14